



ALLEGATO SUB B) - EMENDATO

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE
DEI PRODOTTI E DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DI PREGIO AGRO-
ALIMENTARI LOCALI ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(Denominazione Comunale)**

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale)
- Art. 4 - Istituzione del Registro De.Co.
- Art. 5 - Logo De.Co.
- Art. 6 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co.
- Art. 7 - Criteri per la concessione della De.Co.
- Art. 8 - Domande per l'iscrizione nel Registro De.Co.
- Art. 9 - Commissione comunale per la De.Co.
- Art. 10 - Struttura organizzativa comunale, competenze e procedure
- Art. 11 - Utilizzo della De.Co. e del logo
- Art. 12 - Controlli e revoche
- Art. 13 - Iniziative comunali
- Art. 14 - Norme finali

ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti e delle produzioni artigianali di pregio agro-alimentari locali, che costituiscono una risorsa di valore identitario, culturale, storico, economico, turistico nonché uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Brescia.
2. Ai sensi degli art. 3 e 13 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, il Comune individua tra i propri fini istituzionali:
 - a) l'assunzione di adeguate iniziative dirette a riconoscere, sostenere e tutelare il proprio patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche ed artigianali, riferite alla produzione e preparazione di quei prodotti e specialità locali che siano meritevoli di tutela e valorizzazione in quanto rappresentanti dell'identità del territorio o per la loro tipicità o per il loro valore intrinseco;
 - b) il sostegno e la promozione di iniziative a favore di eventi e manifestazioni, relative a detti prodotti, che siano motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di riconoscimento quali importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità.
3. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto turistico e produttivo, il Comune intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale. Le azioni intraprese non si porranno in contrasto con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
4. Con il presente regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (Denominazione Comunale).
5. L'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di oggetti di interesse di cui al presente articolo che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e della volontà di promuoverne la conservazione e lo sviluppo mediante l'istituzione di un Registro delle produzioni e delle particolarità locali, ovvero di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
 - b) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata

- all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- c) della promozione e del sostegno a iniziative esterne, attraverso interventi finanziari diretti ovvero ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
 - e) dell'intraprendere attività di marketing per lo sviluppo dell'economia del territorio;
 - f) dell'organizzare e promuovere eventi e manifestazioni in ambito territoriale diffuso, finalizzate alla promozione dell'attestazione De.Co. cittadina.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento i "prodotti o attività locali di pregio" sono quelli agroalimentari, enogastronomici, artigianali derivanti da attività agricola e zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, ottenuti o realizzati nel territorio comunale secondo modalità consolidate nei costumi, nelle consuetudini, nelle tradizioni, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento, oppure semplicemente ideati, sviluppati e prodotti sul territorio quando assumano un valore identitario per la comunità, riscontrando apprezzamento e divenendo per questo riconoscibili e rappresentativi del territorio.
2. A titolo esplicativo e descrittivo, la denominazione comunale può riguardare:
 - a) primo gruppo (che rappresenta le attività commerciali, di promozione e marketing del territorio):
 1. la De.Co. su **UN PRODOTTO TIPICO**: prodotto agricolo coltivato nel territorio, adattatosi nel tempo e conservato come coltura locale tipica;
 2. la De.Co. su **UN PRODOTTO DELL'ARTIGIANATO ALIMENTARE**: prodotto dell'artigianato alimentare enogastronomico locale che abbia un valore tipico e/o comunque identitario della comunità;
 - b) secondo gruppo (che rappresenta un livello più culturale che meglio esprime il concetto identitario del territorio):

1. la De.Co. su **UNA RICETTA**: prodotto legato ad una tradizione che a sua volta abbia prodotto una consuetudine codificando la storia e l'esistenza di un piatto e che, eventualmente, abbia anche prodotto sagre o manifestazioni; piatti della cucina tipica a rischio di estinzione o della memoria popolare;
2. la De.Co. su **UN SAPERE**: particolare pratica in uso nel Comune, quale ad esempio una tecnica di coltivazione, di artigianato, etc.;
3. la De.Co. su **UN TERRENO/LUOGO**: coltivazione particolare di un territorio vocato alla crescita e raccolta di una specifica specie di prodotto.

ART. 3 - ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (Denominazione Comunale)

1. Per i fini di cui al presente Regolamento viene istituita la De.Co. (Denominazione Comunale) per attestare l'origine dei prodotti e delle attività, le relative caratteristiche ed il legame storico, culturale e identitario con il territorio comunale, nonché divenire efficace strumento promozionale della realtà locale.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con la cultura, le tradizioni e gli usi locali;
 - b) tutelare la storia, il patrimonio culturale, le tradizioni e i sapori legati alle produzioni tipiche;
 - c) valorizzare anche prodotti di recente ideazione, ma che assumano un particolare valore identitario;
 - d) riconoscere prodotti di pregio, non necessariamente tradizionali, ma rappresentativi del territorio, anche con riferimento alla denominazione, all'apprezzamento ricevuto, alla riconoscibilità dello stesso nel territorio del Comune di Brescia;
 - e) salvaguardare le produzioni locali e promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive.
3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti al marchio "Made in Brescia".

ART. 4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale (Settore Promozione della Città - Servizio Turismo) un Registro pubblico per tutti i prodotti e le attività locali di pregio di cui ai precedenti articoli che ottengano la De.Co. Denominazione Comunale.

2. L'iscrizione nel Registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto o dell'attività e la composizione o modalità di realizzazione secondo un disciplinare-tipo di produzione (o una scheda descrittiva) che ne identifica le caratteristiche.
3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti e/o le attività a De.Co. (Denominazione Comunale);
 - b) i soggetti che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo di produzione;
 - c) gli estremi della delibera di Giunta Comunale che dispone il riconoscimento e l'iscrizione a seguito dell'esito favorevole della Commissione Comunale per la De.Co.

ART. 5 - LOGO DE.CO.

1. Per contraddistinguere e riconoscere i prodotti, le attività di pregio e le iniziative iscritti nel Registro De.Co. viene adottato un logo identificativo a colori.
2. Il logo costituisce un'adeguata veste grafica per l'identificazione e presentazione del prodotto.
3. Il logo è di proprietà del Comune di Brescia che può avvalersene in ogni situazione in cui venga ritenuto utile, opportuno o conveniente nel rispetto dei valori allo stesso legati.
4. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati è perseguibile ai sensi di legge.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO.

1. Per poter ottenere la De.Co. i prodotti/attività di pregio:
 - a. devono essere ideati, sviluppati e realizzati nell'ambito del territorio comunale di Brescia, da almeno 2 anni;
 - b. devono essere legati alla storia, alla cultura, alle tradizioni locali;
 - c. devono possedere i requisiti di identificabilità ed identità riconducibili al territorio di Brescia come indicato al precedente punto a);
 - d. i prodotti alimentari devono essere preparati con ingredienti genuini e di qualità e per la loro realizzazione devono essere osservate le disposizioni settoriali vigenti relative alle discipline igieniche e alimentari e agro-alimentari;

- e. per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o provinciale.

ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA DE.CO.

1. L'iscrizione nel Registro della De.Co. è concessa per le tipologie di prodotti e attività di pregio indicati al precedente art. 2.
2. Possono ottenere l'iscrizione le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché enti e associazioni che svolgono attività inerenti alla produzione e commercializzazione dei prodotti dotate di unità locale o sede operativa nell'ambito del Comune di Brescia, e che operino in conformità ai criteri del presente regolamento e secondo il disciplinare tipo di produzione del prodotto o attività.
3. Su parere favorevole della Commissione Comunale per la De.Co. di cui al successivo art. 9 può essere concessa l'iscrizione anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri del presente regolamento e secondo il disciplinare-tipo di produzione del prodotto o attività.
4. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più soggetti diversi se e in quanto aderenti ai requisiti e criteri richiesti. Per uno stesso prodotto è possibile ottenere una sola De.Co.
5. Uno stesso soggetto può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

ART. 8 - DOMANDE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO.

1. Le domande ai fini dell'ottenimento della De.Co., e conseguente iscrizione nell'apposito registro, possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere presentate corredate da un'adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto o dell'attività locale di pregio, indicanti la valenza locale ed identitaria, la storia e l'origine del prodotto/attività, la composizione o le modalità di produzione secondo un disciplinare-tipo o una scheda descrittiva identificativa.

3. Nello specifico devono essere indicati:
 - a. il nome del prodotto o dell'attività locale di pregio e la tipologia di appartenenza rispetto ai gruppi di cui al precedente art. 2;
 - b. i materiali, l'area geografica di produzione, che dovrà comprendere il territorio comunale;
 - c. la documentazione che attesti la storia del prodotto;
 - d. gli eventuali riconoscimenti ricevuti e/o i riscontri ottenuti in termini di apprezzamento del prodotto/attività;
 - e. le caratteristiche del prodotto e le metodologie di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidate in base agli usi locali;
 - f. i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, condizionamento e imballaggio dei prodotti.
4. È previsto il versamento di un rimborso spese, il cui ammontare sarà stabilito con deliberazione della Giunta comunale, destinato alla liquidazione del gettone di presenza del membro esperto della Commissione di cui al successivo art. 9, comma 3, lettera c).
5. Il Comune può attivare di propria iniziativa le necessarie ricerche e verifiche, avvalendosi di esperti e personale qualificato e informando le imprese e i soggetti eventualmente interessati, per l'attribuzione della De.Co. alle tipologie di prodotti e attività di pregio indicati al precedente art. 2.

ART. 9 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro De.Co. si pronuncia, esprimendo parere vincolante, una Commissione Comunale nominata dal Sindaco, composta da sei membri.
2. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno in merito alle richieste pervenute nei mesi precedenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.
3. La Commissione si compone da:
 - a. il Sindaco, o un suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b. il Presidente della Camera di Commercio, o un suo delegato, in qualità di Componente;
 - c. un esperto scelto tra soggetti esterni in possesso di comprovata professionalità e/o competenza in relazione alla specifica tipologia di prodotto candidato, in qualità di Componente;
 - d. un esperto del settore artigiano;
 - e. un esperto del settore commerciale;
 - f. un esperto del settore agricolo;

g. il Responsabile del Procedimento o suo delegato, con funzioni di segreteria e verbalizzazione senza diritto di voto.

Gli esperti di cui ai punti d), e) sono designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio locale a livello unitario.

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

4. Alle sedute della Commissione possono partecipare, con espressione di un parere non vincolante, altri portatori di interesse quali ad esempio:

a. le Associazioni di categoria dell'Artigianato maggiormente rappresentative a livello locale;

b. le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello locale.

5. La Commissione dura in carica per tre anni con possibilità di rinnovo allo scadere della stessa.

6. È previsto un gettone di presenza per il membro Esperto della Commissione di cui al presente art. 9, comma 3., lettera c), il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

7. Ai fini della valutazione di competenza la Commissione può effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e chiedere ulteriori elementi informativi oltre a quelli documentali di cui ai precedenti articoli.

8. La Commissione approva i disciplinari-tipo di produzione per le ricette e le schede identificative per prodotti dell'artigianato, luoghi, esperienze che sono vincolanti ai fini dell'attribuzione della De.Co. La Commissione può altresì approvare per determinate tipologie di prodotti, individuati dalla stessa, delle linee guida a cui attenersi per la compilazione dei disciplinari - tipo in sede di presentazione della domanda.

9. Il disciplinare di produzione:

a. definisce le caratteristiche specifiche di ciascun prodotto in base agli usi locali, uniformi e costanti;

b. raccoglie tutte le norme e i criteri che consentono di definire il processo produttivo in tutte le sue fasi;

c. stabilisce gli standard qualitativi;

d. contiene le indicazioni sulle tecniche, sulle tecnologie e sulle procedure durante la fase di produzione, che dovranno rispettare le norme sull'igiene dei prodotti alimentari.

10. Il disciplinare deve essere redatto in modo tale che si possa certificare l'applicazione corretta delle norme e delle procedure e quindi garantire i parametri di qualità e sicurezza igienico-sanitaria del prodotto ottenuto.

11. Il disciplinare di produzione di ciascun prodotto a cui viene attribuita la De.Co. viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 10 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE, COMPETENZE E PROCEDURE

1. La struttura organizzativa comunale a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Brescia.
2. Il Responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento è il Responsabile della struttura organizzativa individuata, come indicato al precedente comma 1.
3. Per ogni prodotto o attività di pregio a cui sia stata attribuita la De.Co. è composto un fascicolo con la documentazione relativa all'iter di richiesta e denominazione.
4. A seguito del parere favorevole vincolante espresso dalla Commissione Comunale per la De.Co. l'iscrizione è determinata con deliberazione della Giunta Comunale che approva il disciplinare-tipo di produzione o la scheda identificativa. La Giunta Comunale delibera almeno due volte all'anno, in merito alle richieste pervenute entro i mesi precedenti.
5. L'accoglimento della richiesta è comunicato al soggetto proponente unitamente agli estremi dell'iscrizione e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
6. L'iscrizione nel Registro della De.Co. non comporta oneri per il soggetto proponente diversi da quelli previsti al precedente art. 8, comma 4.
7. Le procedure di iscrizione si applicano anche alle eventuali successive modifiche del disciplinare-tipo di produzione.

ART. 11 - UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL LOGO

1. I soggetti iscritti nel Registro della De.Co. possono fregiarsi della dicitura De.Co., eventualmente completata dal numero di iscrizione, per tutti i prodotti segnalati e denominati e nelle iniziative, manifestazioni e attività connesse alla produzione e commercializzazione.

2. L'utilizzo gratuito della scritta De.Co. e del logo è concesso nel rispetto delle disposizioni che seguono:
 - a. il concessionario può riprodurre il logo nelle quantità necessarie all'esercizio dell'attività, con riproduzione fedele e nei colori originali;
 - b. non possono essere impiegati contrassegni similari che possano ingenerare confusione con il logo De.Co. del Comune di Brescia;
 - c. è vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", e simili;
 - d. il logo può essere esposto, utilizzato su imballaggi, confezioni, carta intestata, vetrofanie, materiali pubblicitari.
3. È vietato l'utilizzo del logo da parte di soggetti non iscritti nel Registro della De.Co. Gli abusi sono perseguibili a termini di legge.

ART. 12 - CONTROLLI, REVOCHE

1. È compito della Commissione Comunale di cui al precedente art. 9 la sorveglianza sugli obblighi correlati alle De.Co. rilasciate, con riferimento alla permanenza dei requisiti del prodotto o della produzione a quelli prescritti nel presente regolamento e negli eventuali disciplinari approvati, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
2. Qualora la Commissione, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevi infrazioni da parte di un utilizzatore del logo De.Co. alle disposizioni vigenti ovvero ai disciplinari approvati, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei, dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co., con conseguente cancellazione dal Registro:
 - a) la cessazione dell'attività;
 - b) il mancato rispetto del disciplinare-tipo di produzione approvato;
 - c) il rifiuto del soggetto interessato a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione integrativa richiesta in sede dei procedimenti di verifica della corretta utilizzazione della De.Co. da parte della Commissione Comunale di cui al precedente art. 9;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo;
 - e) il mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento dagli artt. 6, 7 e 11, accertate con proprio

verbale dalla Commissione Comunale di cui al precedente art. 9.

4. Il Responsabile del procedimento, con proprio provvedimento e previo verbale motivato della Commissione Comunale De.Co. su indicata, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co. nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
5. La cancellazione dal Registro non comporta alcun indennizzo per il soggetto interessato.

ART. 13 - INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente regolamento.
3. Il Comune ricerca, ai fini di tutela della De.Co., forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalle normative in materia.
4. All'interno delle Biblioteche Comunali può essere istituito uno spazio documentale inerente alle produzioni locali, aperto alla ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare e artigianale, anche non alimentare, locale.
5. Le De.Co. rilasciate e la modulistica per la presentazione delle richieste di riconoscimento, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia.
6. Il Comune favorisce forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura, promozione e difesa delle attività agro-alimentari e artigianali, anche non alimentari, locali.

ART. 14 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.